

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI PRECEPTORSHIP

Abbott Medical Italia S.r.l. ("**Abbott**"), con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Viale Thomas Alva Edison 110, Codice Fiscale e P.IVA n. 11264670156, in persona del Procuratore Speciale Dott. Marcello Mestriner, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della società;

e

ASL di Taranto ("**Ente**"), con sede in Taranto, Viale Virgilio n°31 -Codice Fiscale e P. IVA n. 02026690731, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore nonché Direttore Generale Dr. Vito Gregorio Colacicco, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente;

(Abbott ed Ente di seguito denominate congiuntamente anche "**Parti**" e singolarmente anche "**Parte**")

PREMESSO

a) che Abbott intende avviare con l'Ente una collaborazione, nell'ambito del trattamento dei pazienti affetti da scompenso cardiaco con particolare riferimento alla terapia di resincronizzazione cardiaca, avente ad oggetto la realizzazione di attività di formazione tecnico-clinica di personale medico, anche esterno all'Ente, che parteciperà in presenza e/o da remoto tramite tecnologia video protetta ("**Discenti**"), dal titolo "Workshop sull'impianto di dispositivi per CRT" sull'utilizzo dei prodotti per resincronizzazione cardiaca di Abbott già correntemente in uso presso l'ENTE ("**Prodotto**"), con il supporto delle competenze professionali ed organizzative di cui l'Ente dispone presso la propria struttura ("**Attività di Preceptorship**");

b) che l'Ente ha individuato nel Dott. Giovanni Luzzi ("**Preceptor**"), Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia dell'Ospedale SS. Annunziata dell'Ente, il professionista sanitario che, per l'esperienza maturata nell'utilizzo del Prodotto, potrà svolgere le Attività di Preceptorship.

Tanto premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione ("**Convenzione**").

Art. 2 OGGETTO

2.1 L'Ente svolgerà, a mezzo del Preceptor, l'Attività di Preceptorship, come prevista nel programma di cui all'**Allegato A** e dettagliato di seguito:

2.1.1 la formazione teorica da parte del Preceptor, realizzata in presenza nelle prime due giornate del corso, presso un hotel a Sesto San Giovanni (MI) che verrà individuato da Abbott, rivolta ai discenti sul tema della terapia di resincronizzazione cardiaca per un numero massimo di 6 (sei) ore.

Nelle prime due giornate ci saranno medici relatori provenienti anche dagli altri due centri faculty coinvolti. Alle prime due giornate assisteranno tutti i discenti partecipanti al corso. Al termine del secondo giorno, i discenti saranno suddivisi in tre gruppi e raggiungeranno i tre centri presso i quali si terrà la terza giornata del corso;

2.1.2 la formazione tecnico-clinica sarà tenuta il terzo giorno presso la Struttura Complessa di Cardiologia dell'Ospedale SS. Annunziata dell'Ente medesimo, e contemporaneamente presso gli altri due centri faculty, in relazione a:

i. Osservazione di procedure di impianto di dispositivi biventricolari, realizzate secondo la normale pratica clinica, ed il corretto utilizzo dei Prodotti da parte del Preceptor durante le procedure mediche.

Tali prodotti sono già in uso presso le strutture dell'Ente, ed acquistati dallo stesso sulla base dell'espletamento di ordinarie procedure di gara ad evidenza pubblica; le procedure realizzate in sala operatoria nella normale pratica clinica del centro.

- ii. l'assistenza pre e post-operatoria del paziente trattato con il Prodotto e alla gestione di eventuali complicazioni derivanti dall'esecuzione della relativa procedura medica, per numero massimo di 6 (sei) ore.

I Discenti parteciperanno alla formazione tecnico-clinica in presenza.

2.2 Nello svolgimento delle Attività di Preceptorship, l'Ente dovrà inoltre garantire che:

- 2.2.1 siano stati ottenuti tutti i consensi e le autorizzazioni necessarie per la presenza in sala operatoria dei Discenti durante l'esecuzione di procedure mediche sul paziente sia che si tratti di Attività di Preceptorship a cui i Discenti parteciperanno in presenza o da remoto tramite tecnologia video protetta;
- 2.2.2 il Preceptor sia autorizzato ad operare in qualità di primo operatore;
- 2.2.3 il Preceptor si atterrà a tutte le norme, regolamenti e le linee guida vigenti durante l'esecuzione del procedure mediche sul paziente;
- 2.2.4 l'attività interventistica eseguita dal Preceptor rientri nella sua ordinaria attività prestata presso l'Ente e come tale non eseguita in nome e/o per conto di Abbott;
- 2.2.5 il Preceptor e il personale dell'Ente che agirà sotto la sua supervisione si conformeranno al corretto uso del Prodotto, alla sua etichettatura e istruzioni di utilizzo come anche al rispetto dei più alti standard professionali, avvalendosi del loro miglior apprezzamento professionale nell'interesse del paziente;
- 2.2.6 il Preceptor riferirà ad Abbott qualsiasi eventuale incidente e/o mancato incidente relativo all'uso del Prodotto.

2.3 Resta inteso che il Preceptor, nello svolgimento delle Attività di Preceptorship, avrà la responsabilità primaria verso il paziente sottoposto alla procedura medica.

2.4 In considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica da coronavirus (COVID-19), il professionista della U.O.S. V.D. Elettrofisiologia Interventistica dell'ENTE che parteciperà come docente all'Attività di Formazione sarà personalmente responsabile di esercitare la dovuta diligenza riguardo a qualsiasi problematica connessa alla salute e/o rischi derivanti da viaggi, da e verso qualsiasi luogo, relativi all'esecuzione dell'Attività di Formazione o dalla presente Convenzione. Resta inteso inoltre, che Abbott e le sue affiliate non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni fisici o perdite (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, riprogrammazione o cancellazione del treno o quarantena obbligatoria, ecc.) recate al professionista a causa della trasmissione del coronavirus (COVID-19) o a cause di misure precauzionali attuate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da governi o autorità di regolamentazione in relazione al coronavirus (COVID-19).

Art. 3 DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE

3.1 Le Attività di Preceptorship presso un hotel di Sesto San Giovanni (MI) che verrà individuato da Abbott e presso la Struttura Complessa di Cardiologia dell'Ospedale SS. Annunziata dell'Ente si terrà nei giorni 18-20 ottobre 2022.

3.2 Allo scadere del suddetto termine, la presente Convenzione cesserà di avere efficacia ed ogni eventuale proroga della stessa dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti.

Art. 4 CORRISPETTIVO

4.1 L'Ente acconsente all'espletamento dell'Attività di formazione a titolo gratuito.

Art. 5 RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

5.1 L'Ente provvederà alla copertura assicurativa per l'Attività di Preceptorship svolta dal Preceptor e dal proprio personale chiamato a prestare assistenza.

5.2 Le Parti convengono dunque che l'Ente, anche per conto del Preceptor, assume ogni e più ampia responsabilità, anche nei confronti dei terzi, per detta Attività di Preceptorship e che dovrà quindi indennizzare Abbott, i suoi dirigenti, dipendenti, rappresentanti e/o collaboratori, da qualsivoglia richiesta, pretesa, azione legale e relativi costi e spese (ivi incluse le spese legali) avanzata terzi per perdite e danni derivanti dall'esecuzione delle Attività di Preceptorship di cui alla presente Convenzione.

5.3 Le Parti si danno reciprocamente atto ed espressamente concordano che nell'ambito dell'Attività di Preceptorship i Discenti saranno meri osservatori, con esclusione di qualsiasi partecipazione attiva di intervento sul paziente. L'Ente fornirà a ciascun discente che prenda parte all'Attività di Preceptorship ogni dispositivo di protezione individuale e/o istruzione in materia di salute e sicurezza che si renda di volta in volta necessaria.

5.4 Il personale Abbott, ove presente, ed i Discenti invitati da Abbott che si rechino presso l'Ente per partecipare all'Attività di Preceptorship si conformeranno ai regolamenti che disciplinano l'accesso dei terzi presso l'Ente come anche ai regolamenti sulla sicurezza dei luoghi dell'Ente.

Art. 6 OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.LGS. n. 196/2003 E DAL REGOLAMENTO UE 679/2016

6.1 Le Parti s'impegnano reciprocamente, nel trattamento e raccolta dei dati personali che acquisiti nell'esecuzione e in dipendenza della presente Convenzione, a osservare e a far osservare ai loro dipendenti, nonché agli eventuali subappaltatori e/o consulenti le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

6.2 L'Ente è il titolare unico del trattamento dei dati personali dei pazienti ai sensi della normativa sopra richiamata che veranno trattati nel corso dello svolgimento dell'Attività di di Preceptorship di cui alla presente Convenzione. Resta inteso invece che Abbott non tratterà i dati personali dei pazienti sottoposti alla procedure mediche nel corso dello svolgimento dell'Attività di di Preceptorship.

6.3 L'Ente si impegna, inoltre, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme all'oggetto della presente Convenzione. A tal fine, l'Ente si impegna ad adeguare in futuro le misure in oggetto, in relazione all'evoluzione tecnica del settore ed all'esperienza maturata.

6.4 L'Ente si impegna a tenere indenne e manlevare Abbott per qualsiasi richiesta di risarcimento danni subiti da terzi a causa di trattamenti dei dati di cui alla presente Convenzione avvenuti in violazione del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e/o del Regolamento UE 679/2016.

Art. 7 OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.LGS. 231/2001 E DAL D.LGS. 165/2001

7.1 L'Ente dichiara e garantisce che alla data odierna agisce e, nell'adempimento dei propri obblighi di cui alla presente Convenzione, agirà nel rispetto di norme di legge o regolamento e di Codici Deontologici delle associazioni di settore.

Nell'adempimento dei propri obblighi l'Ente, o altro soggetto che agisce per suo conto (inclusi dipendenti, amministratori, mandatarî, consulenti o subfornitori) dichiara, garantisce e si impegna a:

- a) non dare, promettere di dare, offrire, (direttamente o indirettamente) a qualsiasi pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o dipendente pubblico, denaro o altra utilità non dovuti, al fine di indurre illecitamente detto pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o dipendente pubblico a omettere o compiere attività, conformi o contrarie ai propri doveri d'ufficio, al fine di sostenere indebitamente le vendite, la commercializzazione, la promozione e la distribuzione dei prodotti di Abbott o ottenere vantaggi commerciali illeciti per l'Ente e/o il Preceptor;
- b) non accettare, non ricevere, né promettere di accettare o di ricevere (direttamente o indirettamente) da qualsiasi pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o dipendente pubblico denaro o altra utilità non dovuti, al fine di sostenere indebitamente le vendite, la commercializzazione, la promozione e la distribuzione dei prodotti di Abbott o ottenere vantaggi commerciali illeciti per l'Ente e/o il Preceptor;
- c) non accettare, né dare o promettere denaro o altra utilità affinché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (o chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi) compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento ad Abbott.

7.2 Le Parti si impegnano a rispettare, per quanto rispettivamente applicabile, la normativa vigente in tema di reati rilevanti ai fini del D. lgs. n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012. Ciascuna Parte dichiara, altresì, di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo e/o procedure comunque idonee ad assicurare, per quanto rispettivamente applicabile, la conformità al D.Lgs. 231/2001 e alla Legge n. 190/2012 ed a prevenire i reati previsti da tale normativa.

Le Parti convengono che, qualora una delle Parti e/o il Preceptor tenga comportamenti in contrasto con la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e alla L. n. 190/2012, l'altra Parte potrà risolvere con effetto immediato il presente Contratto tramite comunicazione scritta all'altra Parte, fatto salvo il risarcimento del danno.

7.3 L'Ente conserverà in maniera accurata per il termine di prescrizione previsto dalla legge (e comunque non inferiore a cinque anni) libri, registri e documenti contabili che riflettano in maniera accurata, completa e veritiera ogni transazione relativa alla presente Convenzione, ivi inclusi pagamenti ed esborsi ricevuti.

7.4 L'Ente metterà a disposizione di Abbott e dei suoi rappresentanti in ogni momento, durante il normale orario di lavoro, detti libri, registri e documenti contabili che si riferiscano alle transazioni e ai pagamenti oggetto della presente Convenzione. In caso contrario, Abbott avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione.

Art. 8 RECESSO E RISOLUZIONE

8.1 Ciascuna Parte potrà recedere dalla presente Convenzione in ogni tempo, con preavviso scritto di 10 (dieci) giorni all'altra Parte mediante lettera raccomandata A/R (farà fede la data del timbro di accettazione dell'ufficio postale); in tal caso, sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso, con espressa esclusione del rimborso del mancato guadagno.

8.2 La violazione da parte dell'Ente di quanto stabilito agli artt. 2.2, 2.3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 comporterà la risoluzione di diritto della presente Convenzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti da Abbott.

8.3 Nel caso in cui Abbott abbia fornito dei materiali di proprietà della medesima all'Ente e/o al Preceptor nell'adempimento degli obblighi di cui alla presente Convenzione, alla data di risoluzione della Convenzione tali materiali dovranno essere restituiti in originale ad Abbott entro 5 (cinque) giorni, nelle stesse condizioni in cui il Preceptor e/o l'Ente li hanno ricevuti ovvero in perfetto stato di conservazione, completi di tutti gli elementi.

8.4 Le Parti concordano che le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 resteranno efficaci dopo la scadenza e/o la risoluzione anticipata per qualsiasi ragione della Convenzione.

Art. 9 CONFIDENZIALITÀ

9.1 L'Ente si impegna, senza alcuna limitazione nel tempo, a non divulgare a terzi le informazioni confidenziali che il l'Ente medesimo e/o il Preceptor hanno ricevuto o riceveranno in relazione ad Abbott e/o ai prodotti di Abbott e/o a qualsiasi aspetto procedurale che dovrà osservare il Preceptor e di non utilizzare tale informazioni confidenziale se non per le finalità necessarie allo svolgimento dell'Attività di Preceptorship. Per "**Informazioni Confidenziali**" si intendono tutte le informazioni tecniche, commerciali e/o di qualsiasi altra natura, indipendentemente dal fatto che le informazioni siano o meno documentate, ad eccezione delle informazioni che siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito, a condizione che ciò non derivi dall'inadempimento agli obblighi di cui alla presente Convenzione da parte dell'Ente e/o del Preceptor.

9.2 Tutte le Informazioni Confidenziali rimarranno di esclusiva proprietà di Abbott. Pertanto, con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente si obbliga:

- a) a non rivendicare alcun diritto circa il loro uso e/o la loro riproduzione;
- b) ad utilizzarle esclusivamente per lo svolgimento dell'Attività di Preceptorship;
- c) a non comunicarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di Abbott;
- d) a mantenere il segreto sulle eventuali informazioni che Abbott fornirà per lo svolgimento dell'Attività di Preceptorship, salvo autorizzazione espressa per iscritto.

9.3 Tale obbligo rimarrà in vigore sino a che le Informazioni Confidenziali divengano di pubblico dominio, con l'espressa eccezione del caso in cui lo siano diventate per atto o fatto imputabile all'Ente e/o al Preceptor.

9.4 Qualsiasi dato personale, documento o informazione, orale o scritta, fornita da Abbott all'Ente e/o al Preceptor, o che potrebbe essere scoperta, divulgata o sviluppata a seguito svolgimento dell'Attività di Preceptorship, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano espressamente contrassegnata come confidenziali, sarà considerata riservata.

9.5 Nel caso in cui l'Ente, anche per il tramite del Preceptor, sia tenuto a divulgare qualsiasi Informazione Condidenziale, o qualsiasi informazione relativa alle procedure mediche che dovrà osservare l'Ente e/o il Preceptor, l'Ente informerà tempestivamente Abbott della necessità di tale divulgazione e dei motivi di tale obbligo e dovrà assicurarsi che Abbott abbia acconsentito a tale divulgazione prima che la divulgazione venga effettuata dell'Ente e/o dal Preceptor.

Art. 10 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

10.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le idee, metodi, invenzioni, scoperte, informazioni, relazioni nonché tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al Prodotto sono e rimangono di esclusiva proprietà di Abbott, e che nulla nella presente Convenzione darà diritto di trasferire tali diritti, titoli o proprietà del Prodotto all'Ente e/o al Preceptor.

10.2 Le Parti convengono, altresì, che nessuna licenza né alcun diritto di proprietà intellettuale è concesso al Preceptor ai sensi della presente Convenzione.

Art. 11 GARANZIE DELL'ENTE

11.1 L'Ente dichiara e garantisce che il Preceptor possiede tutte le competenze cliniche mediche e specialistiche, le qualifiche e l'esperienza, le autorizzazioni e le approvazioni necessarie per lo svolgimento dell'Attività di Preceptorship sul paziente. Su richiesta di Abbott, l'Ente dovrà inoltre fornire copia di tutti i documenti e/o certificati che attestino il possesso di tale qualifiche da parte del Preceptor, nonché copia del curriculum vitae che descriva l'esperienza professione del Preceptor acquisita nella pratica clinica.

11.2 L'Ente dichiara e garantisce inoltre che il Preceptor:

- 11.2.1 possiede una licenza medica attuale e valida e che tale licenza non è mai stata revocata, limitata o sospesa da una autorità competente;
- 11.2.2 l'autorizzazione ad esercitare la professione medica non è mai stata revocata, limitata o sospesa da una autorità competente; e
- 11.2.3 in base alle sue conoscenze e informazioni, il Preceptor non è sottoposto ad un'indagine che potrebbe comportare la revoca, la limitazione o la sospensione della sua licenza medica o la capacità di esercitare la professione medica presso un istituto di assistenza sanitaria;
- 11.2.4 non deve presentare o pubblicare, né presentare per la pubblicazione, alcun lavoro derivante dall'esecuzione della presente Convenzione senza la previa approvazione scritta di Abbott;
- 11.2.5 e l'Ente non dovranno utilizzare il nome di Abbott in alcuna pubblicità o annuncio, né rivelare l'esistenza o i termini della presente Convenzione, senza il previo consenso scritto di Abbott.

11.3 Nel caso in cui una delle garanzie di cui al presente art. 11 dovesse venire meno durante il periodo di validità della presente Convenzione, l'Ente informerà immediatamente Abbott e Abbott avrà il diritto di risolvere la presente Convenzione con effetto immediato.

Art. 12 CESSIONE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione non potrà in alcun modo essere ceduta a terzi da parte dell'Ente, direttamente o indirettamente, parzialmente o interamente, senza previo consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 13 FORO COMPETENTE

Ogni controversia sull'interpretazione o esecuzione della presente convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

Art. 14 ONERI FISCALI

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39, 40 del D.P.R. n.131 del 26.4.1986.

Le spese di bollo sono a carico di Abbott. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 15 NEGOZIAZIONE

Le Parti danno atto ed espressamente riconoscono che tutte le disposizioni di cui alla presente Convenzione sono state oggetto di ampia e specifica negoziazione, pattuite concordemente e che, pertanto, non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Elenco Allegati:

A) Programma.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo, __/__/__

Luogo, __/__/__

Per Abbott (firma digitale)
Il Procuratore Speciale

Dott. Marcello Mestriner

Per l'Ente (firma digitale)
Il Direttore Generale

Dr. Vito Gregorio Colacicco

Per presa visione ed accettazione
Luogo, __/__/__

Il Preceptor (firma digitale)

Dr. Giovanni Luzzi

Workshop sull'Impianto di Dispositivi per CRT Programma preliminare

Course Directors

Stefano Favale (Bari)

Gianni Luzzi (Taranto)

Marcello Piacenti (Pisa)

Faculty

Policlinico di Bari

Stefano Favale

Riccardo Memeo

Vincenzo Ezio Santobuono

Ospedale Santissima Annunziata, Taranto

Gianni Luzzi

Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, Pisa

Marcello Piacenti

Luca Panchetti

Andrea Rossi

Umberto Startari

Sede del corso

- Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari
U.O. Cardiologia Universitaria
Piazza Giulio Cesare n° 11, Bari
- Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica
U.O.S.V.D. Elettrofisiologia interventistica
via G. Moruzzi 1, Pisa
- Ospedale Santissima Annunziata, Via Francesco Bruno, 1, 74121 Taranto
- Hotel in via di definizione a Sesto San Giovanni (MI)



Data

18-19-20 Ottobre 2022

Obiettivi

L'efficacia della terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT) dipende principalmente dalla corretta selezione del paziente e da una procedura d'impianto efficace ed ottimale.

Scopo del training è quello di:

- Sviluppare / approfondire le conoscenze sulla tecnica d'impianto CRT
- Fare esperienza su un simulatore paziente
- Confrontarsi con esperti nell'impianto di dispositivi CRT

Programma preliminare

Sessione teorica hotel, Sesto San Giovanni

Giorno 1

- 14.00 Benvenuto e presentazione degli obiettivi del corso
F. Mandelli (Abbott), G. Luzzi, R. Memeo, M. Piacenti
- 14.15 Anatomia cardiaca per la CRT:
▪ *teoria – M. Piacenti*
▪ *esercitazione pratica su cuori isolati di maiale - G. Luzzi, R. Memeo, M. Piacenti*
- 15.45 Indicazioni all'impianto CRT
R. Memeo
- 16.10 Break
- 16.30 Tecnica d'impianto di dispositivo CRT
G. Luzzi
- 17.30 Gestione delle principali complicanze d'impianto di dispositivo CRT
M. Piacenti
- 18.10 Materiali utilizzati durante l'impianto CRT
F. Mandelli
- 18.30 Quadro ECG-grafico pre e post impianto
M. Piacenti
- 19.00 Fine della prima giornata
19.40 Partenza per la cena

Giorno 2

- 08.45 Arrivo in aula
- 09.00 Ottimizzazione della programmazione di dispositivo CRT e stimolazione in fusione
R. Memeo
- 09.30 Virtual Reality Session: impianto sui simulatori
All – G. Luzzi, R. Memeo, M. Piacenti
- 11.00 Break
- 11.15 Virtual Reality Session: continua
- 13.00 Lunch
- 14.00 Chiusura della sessione teorica e trasferimento presso i centri di eccellenza per la continuazione con la sessione pratica

Sessione Osservazionale presso i centri ospedalieri faculty (Bari, Pisa, Taranto)

Giorno 3

- 09.00 Benvenuto e presentazione del laboratorio di Elettrofisiologia
- 09.15 Inizio della sessione di procedure di impianto di dispositivo CRT
- presentazione del caso clinico
 - procedura d'impianto
 - discussione
Equipe medica
- 13.00 Pausa pranzo
- 14.00 Continuazione della sessione di procedure di impianto di dispositivo CRT
- presentazione del caso clinico
 - procedura d'impianto
 - discussione
Equipe medica
- 15.30 Discussione finale e chiusura del corso